

Il Giudice,

decidendo sull'istanza – avanzata dalla difesa di P.L., nel corso della precedente udienza – di sollevare questione di legittimità costituzionale intorno all'art. 628, comma II, c.p. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, asseritamente violati, eccezione già avanzata con ordinanza del 9.5.2019 dal Tribunale di Torino, ritenuta rilevante ai fini dell'odierno giudizio, sentito il P.M., preliminarmente rileva quanto segue.

Con l'eccezione di costituzionalità, devono – a pena di inammissibilità – indicarsi tanto l'**atto oggetto di sindacato**<sup>1</sup> (norma in violazione della Costituzione), quanto il **parametro di costituzionalità** (articolo della Costituzione violato)<sup>2</sup> ed il *petitum*<sup>3</sup> (da intendersi come il tipo di pronuncia, da individuarsi specificatamente, che si richiede alla Corte Costituzionale).

Inoltre, deve motivarsi in ordine alla **rilevanza**<sup>4</sup>, cioè la concreta influenza della norma impugnata nel giudizio *a quo*, e alla **non manifesta infondatezza**<sup>5</sup>, ovverosia il ragionevole dubbio sull'incostituzionalità della norma ritenuta illegittima.

Orbene, già da questa breve disamina emerge come l'istanza così come argomentata dalla Difesa appaia foriera di un quesito manifestamente inammissibile, nella misura in cui si presenta totalmente sguarnita dell'indicazione di un preciso *petitum*, non potendosi configurare come tale la generica indicazione della illegittimità della disposizione.

Ciò posto, giacché la legge costituzionale – all'art. 1, l. cost. 1/1948 – riconosce al giudice di sollevare d'ufficio la questione di legittimità, ferma la obiettiva rilevanza della questione, impone a questo giudice di esplicitare le ragioni del mancato esercizio di detto potere.

L'ordinanza del 9.5.2019 incentra il proprio iter logico-argomentativo circa l'illegittimità dell'art. 628 II comma c.p. attraverso la disamina di tre parametri:

- a) la violazione, sotto due distinti profili, del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.;
- b) la violazione del principio di offensività, *ex art. 25, comma II, Cost.*;
- c) la violazione del principio di proporzionalità della pena, sancito dall'art. 27 Cost.

---

<sup>1</sup> Cfr. Sent. n. 26/2015 (Pres. Criscuolo, red. Coraggio), punti 5 e 7 del considerato in diritto.

<sup>2</sup> Cfr. Sent. n. 215/2015 (Pres. Criscuolo, red. de Pretis), punto 3 del considerato in diritto.

<sup>3</sup> Cfr. Sent. n. 126/2015 (Pres. Criscuolo, red. Sciarra), punto 5.1 del considerato in diritto.

<sup>4</sup> Cfr. Sent. n. 25/2015 (Pres. Criscuolo, red. Lattanzi), punto 2 del considerato in diritto e Sent. n. 71/2015 (Pres. Criscuolo, red. Zanon), punto 4 del considerato in diritto.

<sup>5</sup> Cfr. Sent. n. 70/2015 (Pres. Criscuolo, red. Sciarra), punto 3 del considerato in diritto. Nello stesso senso la sent. n. 126/2015 (Pres. Criscuolo, red.), punto 3 del considerato in diritto.

Con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, il Tribunale ha anzitutto affermato la diversità fenomenica della rapina propria da quella impropria, distinte dall'opposta cronologia fra violenza o minaccia alla persona e sottrazione del bene; laddove la prima anteceda la seconda vi sarà, a detta del rimettente, un dolo più intenso e la dimostrazione di una capacità criminale maggiormente spiccata; ciò in quanto nella rapina impropria la violenza sarebbe scatenata dalla reazione della vittima o di terzi e non già da originario animo violento.

L'uguale trattamento sanzionatorio fra le fattispecie penali considerate, di cui al I e al II comma dell'art. 628 c.p., sarebbe ingiustificata e si porrebbe dunque in violazione dell'art. 3 Cost.

Quale *tertium comparationis* il giudice fa ricorso alle norme, in sé stesse ben più miti, relative al furto e alla resistenza a pubblico ufficiale, asserendo che laddove un soggetto – appropriatosi del bene altrui – resista con violenza all'iniziativa di polizia, troverebbe trattamento ben più mite.

Anche sotto tale profilo, stante l'equiparabilità delle circostanze, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 Cost., giacché il legislatore, punendo più severamente la rapina impropria rispetto al furto seguito dalla resistenza alla P.G., tratterebbe in modo diverso due situazioni identiche sotto il profilo penalistico.

Per quanto attiene alla violazione del principio di offensività, il giudice *a quo* ha sottolineato l'impossibilità di differenziare il trattamento sanzionatorio in relazione al concreto disvalore che i fatti di rapina impropria possono concretamente assumere, i cui beni giuridici potrebbero trovare piena e soddisfacente protezione già solo attraverso il combinato disposto degli artt. 624, 624 *bis* e 625 c.p. (furto, furto con strappo o in appartamento, potenzialmente aggravati) 610 c.p. (violenza privata) e 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), non ravvedendosi l'esigenza della costruzione di un'ulteriore – e 'sì aspra – fattispecie penale incriminatrice.

Infine, il rimettente ha evidenziato la violazione del principio di proporzionalità, stante l'eccessiva durezza del trattamento sanzionatorio in sé stesso considerato, che non consentirebbe, in concreto, di mirare alla funzione rieducativa, apparendo piuttosto un esempio di tara esclusivamente retributiva della sanzione penale.

Tanto premesso, non si ritiene di condividere le conclusioni a cui è addivenuto l'organo rimettente.

Con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza nella sua prima specie, va detto che il delitto di rapina, sia nella forma propria che in quella impropria, è posto a presidio dei medesimi beni giuridici (libertà personale, di cui all'art. 13 Cost., 5 CEDU e 6 Carta di Nizza; salute ed integrità fisica, di cui all'art. 32 Cost., 2 CEDU e 3 Carta di Nizza; proprietà, di cui all'art. 41 Cost., 1 prot. Add. CEDU, 17 Carta di Nizza).

E allora, ciò che differenzia la rapina propria da quella impropria è l'ordine cronologico con cui si verifica l'offesa dei valori protetti, che viene contraddistinta da uguale intensità sia nel primo che nel secondo caso.

Non appare in alcun modo condivisibile, invero, l'assunto secondo il quale, sotto il profilo criminologico, la violenza "autogena" – cioè predeterminata, in quanto caratteristica genetica dell'azione – sia più grave di quella "eterogena", che si verifica solo in un contesto di relazione, ovvero sia in caso di reazione della vittima.

Ciò in quanto la sussistenza del predetto contesto autore-vittima non elimina affatto la possibilità che colui che voglia solo perpetrare un furto, proprio in virtù della reazione altrui, desista e abbandoni il campo d'azione.

Il rapinatore "improprio", dunque, pone in essere una condotta altrettanto riprovevole rispetto a quello "proprio" nella misura in cui, nonostante la reazione della vittima, egli sia disposto a offendere – con uguale carica lesiva dell'integrità fisica e della libertà individuale dell'offeso, rispetto a violenza o minaccia poste in essere a monte dell'agire – i predetti e ulteriori beni giuridici, allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto.

Peraltro, secondo il comune criterio dell'*id quod plerumque accidit*, nell'animo del soggetto che sottrae il bene non può che esservi la rappresentazione, e conseguente volontà, che il soggetto titolare reagisca; ciononostante, il reo vuole ottenere il profitto e con la propria violenza o minaccia raggiunge, o tenta di raggiungere, lo scopo desiderato.

In definitiva, rapina propria e impropria sono in astratto contraddistinte da identica gravità fattuale, sicché appare pienamente giustificato l'identico trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore.

Per quel che riguarda poi la ritenuta violazione del principio di uguaglianza in termini comparativi fra considerazione giuspenalistica della rapina impropria e delle fattispecie, combinate, di furto e successiva resistenza a pubblico ufficiale intervenuto per eliminare la situazione antiggiuridica verificatasi, va detto che le fattispecie richiamate dal rimettente quali situazioni uguali trattate in modo differente (*rectius*, più mite) non appaiono in alcun modo sovrapponibili.

Il dato della immediatezza fra sottrazione e violenza o minaccia non solo rende unitario il fenomeno criminale, ma fa sì che questo risulti contraddistinto da una maggiore pericolosità sociale, rispetto a due fatti delittuosi verificatisi autonomamente, quali sono il furto e la successiva resistenza ai militari intervenuti (fatti che sotto il profilo penalistico possono, al più, porsi in continuazione).

Inoltre, non può non rilevarsi un ulteriore elemento di distinzione: nel 337 c.p. l'offeso è normalmente un soggetto qualificato, dotato della forza pubblica, che interviene in una qualità precisa; diverso è il caso del privato cittadino, normalmente sguarnito – in un contesto dove è lo stato a godere del monopolio della forza – di autonomi e propri strumenti di tutela.

Per quanto appena esposto, non trovano fondamento nemmeno i rilievi di incostituzionalità del II comma dell'art. 628 c.p. in relazione ai principi di offensività e proporzionalità della pena: se diversi, naturalisticamente, sono i fatti oggetto delle norme richiamate appare evidente che la semplice somma di furto e resistenza o violenza privata non sia in grado di soddisfare l'esigenza di tutela dell'ordinamento, essendo queste poste a presidio di singoli beni, la cui violazione non contestuale appare certamente meno grave di quella posta in essere in condizioni di unitarietà.

Da essa, di tutta evidenza, discenderà una maggiore esigenza di rieducazione, che si tradurrà in un tempo, più ampio, di esecuzione penale, che non appare in alcun modo violativa del richiamato principio di proporzionalità.

D'altronde, dalle condizioni di fatto, e solo da quelle, potrà piuttosto stabilirsi – in concreto – quale sia la effettiva gravità della condotta, potendosi ben fare ricorso – a monte – alle aggravanti e attenuanti speciali e generali e – a valle – ai criteri di cui al 133 c.p., cosicché la fattispecie concreta venga tradotta in senso giuridico di modo del tutto conforme ai canoni costituzionali.

Di tali strumenti è sempre dotato il giudice del merito, che potrà dosare la pena allo scopo di garantire un equo trattamento sanzionatorio che si attagli al fatto nella sua dimensione effettiva.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 1 l. cost. 1/1948 e 23 e 24 l. 87/1953

**Rigetta**

l'istanza di cui in premessa e dispone procedersi oltre.